



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

## **Struttura Operativa competente: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro**

Direttore: Giuseppe CALABRETTA  
Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Alba  
✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano 1° - Uff. 125  
✓ telefonicamente: 0173/316604  
✓ tramite fax: 0173/316535  
**tramite e-mail:** [spresal@aslcn2.it](mailto:spresal@aslcn2.it)

### **LE BONIFICHE DELL'AMIANTO**

#### **IL PIANO DI LAVORO (ART. 256 D.Lgs. n. 81/08)**

#### **LA NOTIFICA (ART. 250 D.Lgs. n. 81/08)**

### **QUANDO FARE LA COMUNICAZIONE**

**IL PIANO DI LAVORO EX ART. 256 D. LGS. N. 81/08 DEVE ESSERE PREDISPOSTO IN CASO DI LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO O DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DA EDIFICI, STRUTTURE, APPARECCHI, IMPIANTI E MEZZI DI TRASPORTO: UNA COPIA DEVE ESSERE INVIATA ALLO S.PRE.S.A.L. ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.**

**LA NOTIFICA EX ART. 250 D. LGS. N. 81/08 DEVE ESSERE PREDISPOSTA NEI RESTANTI CASI DI LAVORI COMPORNTANTI L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DEGLI ADDETTI (RACCOLTA A TERRA DI MANUFATTI, INCAPSULAMENTO O CONFINAMENTO DEI MANUFATTI, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RELATIVI RIFIUTI ECC..)**

#### **Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto**

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui *all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
  - a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
  - b) *fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;*
  - c) *verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;*
  - d) *adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;*
  - e) *adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;*
  - f) *adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;*
  - g) *natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;*
  - h) *luogo ove i lavori verranno effettuati;*
  - i) *tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;*
  - l) *caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).*

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. *Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si*

*applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività..*

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

#### **Articolo 250 - Notifica**

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. *Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.*<sup>148</sup>

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) ubicazione del cantiere;*
- b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;*
- c) attività e procedimenti applicati;*
- d) numero di lavoratori interessati;*
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;*
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.*

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

### **NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE IN VIGORE DALL'1/6/2021**

Con determina dirigenziale n. 333/A1409/2021 dell'11/3/2021, la Regione Piemonte ha disposto l'avvio della procedura per l'inoltro telematico dei Piani di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/08 e delle Notifiche ex art. 250 D.Lgs. 81/08 a partire dall'1/6/2021 tramite la piattaforma denominata NPLA (Notifiche e Piani di Lavoro Amianto), presente sul portale del Sistema Piemonte (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/968-npla-notifiche-piani-di-lavoro-amianto>) e sperimentalmente già attiva in alcune ASL.

**PERTANTO, A PARTIRE DAL 1/6/2021 NESSUN NUOVO PIANO DI LAVORO O NOTIFICA ANDRÀ PIÙ INOLTRATO ALL'INDIRIZZO PEC DI QUESTA ASL.**

L'invio telematico è previsto anche per i piani di lavoro presentati con modalità di urgenza, così come previsto dallo stesso art. 256 del Dlgs 81/08.

Successivamente alla presentazione telematica, l'iter di valutazione e richiesta di integrazioni del piano/ notifica rimarrà quello attualmente in vigore, con comunicazioni effettuate tramite PEC.